II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1978

relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia

(78/627/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in virtù dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole sono elementi da prendere in considerazione nell'elaborazione della politica agricola comune ;

considerando che, per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, occorre adottare a livello della Comunità disposizioni particolari adattate alla situazione delle zone agricole più sfavorite ;

considerando che alcune regioni mediterranee della Comunità si trovano in una situazione svantaggiata sotto il profilo dei redditi agricoli e della sottoccupazione esistente sia in agricoltura che in altri settori ;

considerando che la regione Languedoc-Roussillon e i dipartimenti Ardèche, Bouches-du-Rhône, Var e Vaucluse fanno parte di queste regioni ;

considerando che occorre agire su un elemento fondamentale dello sviluppo strutturale dell'agricoltura regionale che influisca in modo permanente sui redditi dell'occupazione agricola ;

considerando che occorre a tal fine garantire un migliore orientamento qualitativo di parte della produzione viticola delle regioni interessate e nel contempo migliorare in modo collettivo le strutture fondamentali dei vigneti ;

considerando che occorre incentivare la riconversione delle superfici viticole situate in zone la cui vocazione viticola non è consolidata e che possono essere adattate ad altre colture, in particolare attuando operazioni collettive di irrigazione delle superfici precedentemente piantate a vigna ;

considerando la necessità di accelerare mediante un aiuto comunitario le operazioni di irrigazione di cui sopra :

considerando che occorre stimolare i produttori, tramite un aiuto finanziario speciale decrescente, a procedere alla riconversione delle suddette superfici viticole ;

considerando che le condizioni e i limiti di cui agli articoli 13 e 19 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), sono applicabili soltanto imperfettamente alla situazione strutturale specifica delle summenzionate regioni ;

(1) GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 49.

(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

considerando che occorre perseguire tali obiettivi mediante un'azione che combini questi diversi elementi, che comprenda tutti i perimetri destinati alla ristrutturazione e all'irrigazione delle superfici delle regioni in questione precedentemente piantate a vigna e rientri nel quadro di un programma scaglionato su vari anni ;

considerando che da quanto procede risulta che le misure sopra indicate costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2) ;

considerando che spetta alla Commissione approvare, previo parere del comitato permanente per le strutture agricole, il programma presentato dalla Repubblica francese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per accrescere i redditi agricoli nella regione Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Ardèche, Bouches-du-Rhône, Var e Vaucluse, in appresso denominati « regioni interessate », migliorando le strutture di base dei vigneti nonché delle zone viticole da riconvertire, consentendo così un ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, azione che sarà svolta dalla Repubblica francese, al fine di accelerare le operazioni di ristrutturazione di una parte dei suddetti vigneti e la riconversione di un'altra parte.

Articolo 2

1. Le condizioni e i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE, non sono applicabili alle operazioni collettive oggetto della presente azione comune.

2. Il contributo finanziario della Comunità può essere utilizzato soltanto nel quadro di un programma applicabile a tutti i perimetri destinati alla ristrutturazione e alla riconversione delle superfici piantate a vigna delle regioni interessate.

Il programma è presentato alla Commissione dalla Repubblica francese.

3. Il programma sarà esaminato ed approvato previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », sugli aspetti finanziari, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 3

1. Nel programma di cui all'articolo 2 devono figurare i dati seguenti :

a) per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione dei vigneti :

— numero di ettari di vigneto che dovranno essere ristrutturati a programma ultimato ;

— ubicazione dei perimetri destinati alla ristrutturazione e tempo di esecuzione dei lavori ;

— criteri per l'attitudine dei suddetti perimetri a produrre vino da tavola di buona qualità ;

— natura delle norme collettive volte a garantire l'efficacia delle operazioni di ristrutturazione ;

— misure relative al reimpianto delle vigne, compresa l'indicazione dei vitigni raccomandati quali definiti dalla regolamentazione comunitaria ;

— condizioni minime per il miglioramento delle strutture di base, specie mediante costituzione di un catasto particolare più perfezionato e mediante la normalizzazione della direzione e delle distanze d'impianto ;

— disposizioni intese a garantire che l'impianto delle vigne nei suddetti perimetri può avvenire soltanto mediante reimpianti. Ai sensi della presente direttiva si intende per reimpianto l'impianto di una vigna realizzato previo sradicamento eseguito da meno di quattro anni su di una superficie equivalente all'interno di ciascun perimetro destinato alla ristrutturazione ;

— disposizioni intese a garantire che le operazioni di ristrutturazione non comporteranno un ampliamento delle superfici piantate a vigna ;

— natura e importo degli aiuti previsti ; stima del costo del programma ;

— obiettivi di queste operazioni, data la situazione attuale, dal punto di vista qualitativo e quantitativo ;

b) per quanto riguarda le operazioni di riconversione dei vigneti :

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

— numero di ettari precedentemente piantati a vigna, sottratti definitivamente alla viticoltura dopo la riconversione, fra cui il numero di ettari che debbono essere irrigati a programma ultimato ;

— ubicazione di dette superfici e tempi di esecuzione dei lavori, per quanto riguarda in particolare l'andamento delle operazioni di sradicamento e di quelle di irrigazione ;

— informazioni sulla modesta vocazione viticola di queste zone di riconversione e sulla loro attitudine ad altre produzioni ;

— misure per incentivare la riconversione delle superfici sopra descritte sotto forma di un premio speciale unico, il cui importo sarà diminuito a decorrere dal terzo anno ;

— natura e importo della spesa pubblica per le operazioni di irrigazione dell'aiuto previsto ; stima del costo del programma ;

— obiettivi di queste operazioni, data la situazione attuale, dal punto di vista qualitativo e quantitativo ;

c) le disposizioni che saranno adottate affinché il contributo finanziario della Comunità agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/78 (2), possa essere utilizzato in via prioritaria sia per un miglioramento qualitativo della produzione di vino delle regioni interessate, sia per le produzioni provenienti dai perimetri destinati alla riconversione ;

d) la documentazione relativa alle previsioni di spesa pubblica nelle regioni interessate nei settori di cui ai punti a) e b) comprovante la complementarità del contributo comunitario.

2. La Repubblica francese adotterà misure idonee affinché nessuna installazione pubblica sia destinata all'irrigazione dei vigneti nelle regioni interessate. Potranno essere concesse deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nelle zone interessate dalle operazioni di ristrutturazione di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che l'irrigazione sia limitata ad un certo periodo dello sviluppo vegetativo e sia necessaria alla produzione di vino da tavola di qualità migliorata o di un « vin délimité de qualité supérieure » (v.d.q.s.) e all'ottenimento di una resa normale.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 9.

Articolo 4

1. Sono sovvenzionabili dal Fondo, sezione orientamento, le seguenti spese effettuate dalla Repubblica francese nel quadro del programma di cui all'articolo 2, relative a

— spese pubbliche per la ristrutturazione dei vigneti, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), fissate in via forfettaria a 2 600 unità di conto per ettaro ristrutturato entro il limite massimo di 66 000 ettari, di cui 44 000 nella regione Languedoc-Roussillon ;

— lavori pubblici di idraulica, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non ancora iniziati, nel limite massimo di 33 000 ettari, di cui 22 000 nella regione Languedoc-Roussillon ;

— spesa relativa al premio speciale di riconversione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino, purché essa non superi 2 000 unità di conto per ettaro riconvertito e sia diminuita anno per anno a decorrere dal terzo anno almeno del 10 %.

Tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettuate dalla Repubblica francese durante l'anno 1978 per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito del programma di cui all'articolo 2.

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa alla Repubblica francese il 35 % delle spese sovvenzionabili di cui al primo e secondo trattino del paragrafo 1 e il 50 % delle spese sovvenzionabili di cui al terzo trattino dello stesso paragrafo.

L'importo delle spese sovvenzionabili di cui al paragrafo 1, secondo trattino, non può tuttavia superare le 2 000 unità di conto per ettaro irrigato e precedentemente piantato a vigna.

Articolo 5

1. La durata dell'azione è di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

2. Il costo di previsione globale dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 105 milioni di unità di conto per tutta la sua durata.

Articolo 6

All'atto dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione, di concerto con la Repubblica francese, stabilisce le modalità per le informazioni periodiche sullo svolgimento del programma.

La Repubblica francese designa nel contempo gli organismi cui ne è affidata l'esecuzione tecnica.

Articolo 7

1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile e vanno presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento adottate dalla Repubblica francese e secondo lo stato di avanzamento dei lavori previsti dai progetti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER